

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 21/08/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso indicato in oggetto rubricato al n. 1487/11, il signor RO. SE. AL., rappresentato e difeso come riportato in atti, ha impugnato l'iscrizione di ipoteca P.I. n. 115/2211 (comunicazione del 16.03.2011) che in data 03.02.2011 (n. 4792 del Registro Generale e n. 874 del R.P.) è stata, ad istanza della EQUITALIA Spa, eseguita presso la Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Brescia, su quote di immobili di sua proprietà nel Comune di Rovato (BS) per un importo pari al doppio del debito quantificato. Tale ipoteca consegue il mancato pagamento della cartella n. 022 2010 00157058 30/001 di € 111.674,82=, notificata al ricorrente nell'anno 2010, riferita alla "Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. R0N02T100029/2008 anno 2004 notificato il 03/12/2009".

Il ricorrente sostiene che l'iscrizione ipotecaria non poteva essere effettuata perché eseguita su beni immobili facenti parte di un fondo patrimoniale costituito, in epoca antecedente l'iscrizione, con atto notarile del 14.10.2008 (n. 90291 di Rep. - n. 14384 di Racc.), registrato presso l'Agenzia Entrate Ufficio di Brescia 2 il 12.11.2008 - al n. 19189, trascritto in data 13.11.2008 - Registro Particolare 31936 - Registro Generale 52760.

Considerato che la procedura in questione è volta al recupero di crediti fiscali attinenti attività imprenditoriale e non debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia e che i debiti tributari connessi ad attività societaria non consentono di ipotecare immobili del fondo patrimoniale, il ricorrente, richiamata numerosa giurisprudenza favorevole, chiede che l'iscrizione ipotecaria sia annullata con l'ordine di cancellazione a cura e spese della Concessionaria per la Riscossione.

EQUITALIA Spa non si è costituita in giudizio.

La Commissione, udita la parte in contraddittorio e presa visione della documentazione prodotta, osserva che l'eccezione sollevata deve essere accolta perché l'iscrizione ipotecaria è avvenuta su beni del fondo patrimoniale.

Per tale materia l'art. 170 del c.c. e numerose decisioni, sia di merito sia di legittimità, hanno stabilito che gli immobili conferiti nel fondo patrimoniale, costituito con atto pubblico in epoca anteriore all'inizio della procedura di esecuzione forzata, non possono essere oggetto di iscrizione ipotecaria da parte del Concessionario. I beni del fondo patrimoniale, costituito ai sensi dell'art. 167 cod. civ., non sono ipotecabili in quanto l'art. 170 cod. civ. vieta l'esecuzione sui beni del fondo ed estende tale divieto anche agli atti prodromici all'esecuzione. L'iscrizione ipotecaria, infatti, pregiudicando l'alienazione e monetizzazione dei beni destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, costituisce una violazione dell'integrità del fondo patrimoniale.

In conclusione, poiché il citato art. 170 c.c. non consente alcuna deroga, né vi sono in altre leggi o disposizioni nella normativa di riscossione che consentano una eccezione al principio di non espropriazione del fondo patrimoniale, il Collegio, accertata l'illegittimità della procedura adottata, accoglie il ricorso disponendo la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria; considerata la natura della controversia, ritiene equo compensare le spese di giudizio,

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Spese compensate.